

# L'imposta comunale sulla pubblicità

Tutto quello che occorre sapere per  
essere in regola



### *Premessa*

*L'Amministrazione Comunale e la concessionaria del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni intendono rispondere, in via primaria, all'esigenza di fornire una guida a quanti sono tenuti al pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità.*

*Detta finalità è quella di evitare disinformazione ed allarmismo che nella quasi totalità portano ad errori o ritardi, le cui conseguenze potrebbero ricadere sul contribuente, appesantendo, altresì, il carico Fiscale, già oggi gravoso e penalizzante.*

*La funzione di questa guida è appunto quella di spiegare in termini chiari e semplici che cosa è l'imposta, come si paga, e di dare utili informazioni al contribuente.*

*L'Amministrazione Comunale*

*La concessionaria*

# Indice

1. LA NORMATIVA
2. GESTIONE DIRETTA O CONCESSIONE DEL SERVIZIO
3. AFFISSIONE E PUBBLICITA'
4. MEZZI PUBBLICITARI
5. SOGGETTI D'IMPOSTA
6. MAGGIORAZIONI TARIFFA BASE
7. TEMPORALITA' E STAGIONALITA'
8. RIDUZIONI
9. ESENZIONI
10. OBBLIGHI DEL CONTRIBUENTE
11. DICHIARAZIONE
12. MISURAZIONE MEZZI PUBBLICITARI
13. PAGAMENTO DELL'IMPOSTA
14. ACCERTAMENTO E RECUPERO DELL'IMPOSTA EVASA
15. SANZIONI
16. RICORSO
17. RAVVEDIMENTO OPEROSO
18. RIMBORSI
19. ALTRI OBBLIGHI DEL CONTRIBUENTE

## 1. La normativa

Dal 1° gennaio 1994 l'imposta comunale sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni sono disciplinati dal Decreto legislativo n. 507 del 15.11.1993 e successive modificazioni. Detto Decreto approvato dal Governo è legge dello Stato Italiano. Per effetto di tale decreto, la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visiva o acustica, in luoghi pubblici, aperti al pubblico o percepibili da tali luoghi, nell'ambito del territorio comunale, è soggetta all'imposta comunale sulla pubblicità; così pure l'esposizione di manifesti è soggetta al pagamento di un diritto a favore del Comune.



I comuni italiani sono ripartiti, in base alla popolazione residente, in cinque classi:

Classe I	Comuni	con oltre 500.000 abitanti
Classe II	Comuni	da 100.000 a 500.000 abitanti
Classe III	Comuni	da 30.000 a 100.000 abitanti
Classe IV	Comuni	da 10.000 a 30.000 abitanti
Classe V	Comuni	fino a 10.000 abitanti

Il cittadino è tenuto all'osservanza del Decreto legislativo 507/93 ed al rispetto del regolamento comunale, che fissa alcuni parametri per l'applicazione dell'imposta e per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni, in relazione a particolari condizioni locali.

Per la violazione della normativa vigente sono applicate sanzioni di carattere amministrativo.

## 2. Gestione diretta o in concessione

La gestione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e delle pubbliche affissioni è effettuata in forma diretta dal Comune. Tuttavia il Comune, qualora lo ritenga più conveniente sotto il profilo sia economico sia della efficienza del servizio stesso, può affidare in concessione il servizio ad azienda specializzata, a seguito di licitazione privata, cioè a seguito di gara pubblica nella quale è preferita l'offerta più vantaggiosa per il Comune. Il concessionario subentra al Comune in tutti i diritti ed obblighi inerenti alla gestione del servizio.

### 3. Affissione e pubblicità

Il Decreto legislativo 507/93 distingue l'affissione dalla pubblicità.

**L'affissione** è l'esposizione di manifesti su spazi determinati e prefissati, effettuata dal personale del Comune o della Concessionaria.

I manifesti possono contenere un messaggio di carattere sociale, politico o commerciale.

Per tale servizio, il cittadino è tenuto a corrispondere al Comune un diritto che è di natura composita; una parte è il compenso per il servizio svolto e l'altra un'imposta per l'esposizione del messaggio.



La diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso qualsiasi forma di comunicazione visiva o acustica, diversa dall'affissione, che avvenga in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile, costituisce **pubblicità** ed è soggetta alla relativa imposta.



### 4. Mezzi pubblicitari

Il supporto di ogni messaggio pubblicitario diffuso nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzata a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato costituisce il mezzo pubblicitario, la cui superficie viene presa in considerazione per la determinazione dell'imposta (o del diritto ove trattasi di affissione). Ai fini della determinazione dell'imposta, i mezzi pubblicitari vengono così raggruppati:

- **Pubblicità ordinaria**, che comprende insegne, cartelli, locandine, targhe, cavalletti, segnaletica industriale, gonfaloni e similari;
- **Pubblicità visiva effettuata con veicoli**, ossia con mezzi mobili anche dotati di rimorchio ed effettuata per conto proprio o di terzi;
- **Pubblicità visiva effettuata con pannelli luminosi o proiezioni**, che comprende le scritte scorrevoli, lampeggianti (o analoghe) e le proiezioni luminose e cinematografiche;
- **Pubblicità varia**, che comprende la pubblicità effettuata con striscioni, aeromobili, palloni frenati, oppure mediante distribuzione di manifestini o materiale similare, o ancora mediante apparecchi di diffusione sonora.



## 5. Soggetti d'imposta

Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. **E' solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.**

A titolo di esempio, si supponga che un bar esponga una insegna luminosa con pubblicità di una ditta produttrice di caffè: in tale ipotesi, in primo luogo è soggetto agli obblighi derivanti dalla legge il titolare dell'esercizio, in via subordinata tali obblighi vengono assolti dall'azienda produttrice di caffè.



## 6. Maggiorazioni della tariffa base

Il legislatore ha graduato l'imposta in proporzione all'efficacia di trasmissione del messaggio, con particolare riferimento all'importanza economica e sociale della località in cui esso è esposto, nonché alle caratteristiche di maggior richiamo e attrattiva del mezzo stesso. Per tale motivo, la tariffa posta a base del calcolo dell'imposta è suscettibile di eventuali maggiorazioni, in dipendenza alla: località di esposizione "*categoria speciale*", "*luminosità*" e "*superficie*" del mezzo pubblicitario

### Categoria speciale.

Il territorio dei comuni, a seconda dell'importanza delle zone, può essere suddiviso in due categorie: **normale** e **speciale**, per la speciale è prevista una maggiorazione della tariffa non superiore al centocinquanta per cento, che viene stabilita con delibera dell'Amministrazione Comunale.

### Pubblicità luminosa.

Qualora la pubblicità ordinaria e quella visiva all'interno o all'esterno dei veicoli venga effettuata in forma luminosa o illuminata, la relativa tariffa di imposta è maggiorata nella misura fissa del cento per cento.




### Superficie.

Quando la superficie del mezzo pubblicitario è compresa tra metri quadrati 5.5 e 8.5 la tariffa dell'imposta è maggiorata del 50 % ; per quella di superficie superiore la maggiorazione è del 100%

## 7. Temporalità e stagionalità dell'imposta

Altre maggiorazioni alla tariffa base dell'imposta sono stabilite in dipendenza della durata dell'esposizione e dell'importanza turistica del Comune. In genere l'esposizione dei mezzi pubblicitari va riferita all'anno solare; tuttavia essa può durare per un periodo più breve. Nell'ipotesi di una pubblicità temporanea, se il periodo non è superiore a tre mesi, per ogni mese o frazione di esso si applica una tariffa pari a un decimo di quella annuale. Se il periodo è superiore a tre mesi si applica invece la tariffa



prevista per la pubblicità annuale. Per la sola pubblicità temporanea, il Comune, in relazione a rilevanti flussi turistici, può applicare, per un periodo complessivo non superiore a quattro mesi, il cosiddetto *aumento stagionale*, cioè una maggiorazione fino al cinquanta per cento delle tariffe .

Tale maggiorazione è prevista, altresì, per le sole affissioni di carattere commerciale.



## 8. Riduzioni

La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:


- per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli Enti pubblici territoriali;
- per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

La stessa riduzione si applica per le pubbliche affissioni di manifesti contenenti analoghi messaggi, oltre che di quelli riguardanti lo Stato, gli Enti pubblici territoriali e gli annunci mortuari.

## 9. Esenzione

Sono esenti dall'imposta i mezzi pubblicitari di superficie inferiore a trecento centimetri quadrati nonché:

**a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;**



**b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte d'ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato, e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;**

c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;




d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposte sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;

e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;

f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi;

g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;



h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;



i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizioni di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;

**i-bis) L'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni e servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 mq.**

Si definisce “insegna di esercizio” la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e sopportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa.

Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.

**N. B.** – Si identifica “insegna di esercizio” quel mezzo pubblicitario che riporta la ragione sociale dell'impresa, l'attività svolta o la tipologia del prodotto venduto. E' considerata, altresì, insegna di esercizio, il mezzo pubblicitario che oltre a quanto sopra indicato riporti, sempre nello stesso mezzo pubblicitario, indicazioni relative al simbolo o al marchio del prodotto venduto

l) la pubblicità in qualunque modo realizzata, da associazioni sportive senza scopo di lucro, rivolta all'interno degli impianti dagli stessi ed utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche, con capienza inferiore a tremila posti, è esente dall'imposta di pubblicità.

Per le pubbliche affissioni sono esenti dal pagamento del diritto i manifesti dello Stato, degli Enti territoriali, delle autorità militari e di polizia, i manifesti relativi agli adempimenti elettorali, quelli la cui affissione sia obbligatoria per legge e quelli concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.



## **10. Obblighi del contribuente**

Gli obblighi del contribuente sono sia di natura amministrativa che di natura tributaria. Per la installazione del mezzo pubblicitario il contribuente presenta una istanza all'Ufficio Tecnico Comunale, onde ottenere un'apposita autorizzazione. Tale domanda deve essere corredata dalla documentazione prevista dal regolamento comunale sulla pubblicità e dal regolamento edilizio comunale; a tal fine è opportuno contattare l'Ufficio Tecnico Comunale. Una volta in possesso di tale autorizzazione, il contribuente deve presentare, all'ufficio preposto alla riscossione del tributo, la dichiarazione che ha natura tributaria.

## **11. Dichiarazione** (*scarica il modulo di dichiarazione*)

La dichiarazione deve essere presentata, prima di dare inizio all'esposizione della pubblicità, su appositi modelli predisposti e messi a disposizione dall'ufficio. Essa deve indicare fedelmente ed esattamente le caratteristiche del mezzo, tipologia (es. cassonetto, scritta su tenda), dimensioni del mezzo utilizzato, numero delle facce adibite alla pubblicità, contenuto dei messaggi pubblicitari, eventuale luminosità o illuminazione, ed inoltre l'ubicazione e il periodo di esposizione.

L'obbligo della dichiarazione sussiste anche nei casi di variazione della pubblicità che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità o il trasferimento dell'ubicazione. E' importante sottolineare che per la pubblicità annuale la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sino a quando non venga presentata denuncia di cessazione, purché non si verificano modificazioni sostanziali degli elementi dichiarati.

L'eventuale disdetta deve essere presentata entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento.

## **Dove presentare la dichiarazione ed ottenere informazioni e chiarimenti**

I.C.A. srl


Via Parma, 81 - 19125 LA SPEZIA – Tel. 0187/52281

## **Call center e Centro Elaborazione Dati** (solo per imposta sulla pubblicità annuale)

- I.C.A. srl. Via Parma, 81 19125 LA SPEZIA - Tel. 0187/57521

## **12. Misurazione dei mezzi pubblicitari**

L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della *minima figura geometrica*



***piana in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.***

Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, al mezzo metro quadrato.

Per i mezzi pubblicitari polifacciali (cioè con più di due facce) l'imposta si calcola in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità, con il minimo di un metro quadrato.

Per i mezzi pubblicitari bifacciali si deve invece procedere al calcolo separato delle due facce dei mezzi, con arrotondamento quindi per ciascuna di esse, posto che detti mezzi non sono funzionalmente destinati a diffondere nel loro insieme lo stesso messaggio, così da accrescerne l'efficacia.

Diretta conseguenza di tale finalità é che, nell'ipotesi di pubblicità realizzata con mezzi bifacciali, la superficie minima tassabile é di mq. 2, e che l'eventuale maggiorazione per i grandi formati va applicata procedendo al calcolo separato delle due facce, indipendentemente quindi dalle modalità di calcolo previste per i mezzi polifacciali.

Per i mezzi pubblicitari aventi ***dimensioni volumetriche*** (es. globo, piramide) l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

I festoni di bandierine e simili, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, si considerano un unico mezzo pubblicitario.

Viene invece considerata forfetariamente (prescindendo cioè dalla effettiva superficie utilizzata) l'imposta corrisposta per la pubblicità esposta su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti propri.

Nel caso di scritta pubblicitaria su tende o cappottine la figura geometrica da considerare è quella che circoscrive la scritta e non l'intera tenda o cappottina.

Particolare attenzione va data alle esposizioni pubblicitarie sulle vetrine o porte d'ingresso dei locali. Sono esenti dall'imposta la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alle vendite di beni o alla prestazione di servizi, quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso.

In materia di imposta sulla pubblicità il criterio distintivo tra pubblicità e insegna è dato dalla funzione che il mezzo impiegato assolve in concreto. Tale funzione, per ***l'insegna***, consiste nella identificazione del luogo in cui si svolge l'attività economica allo scopo di indirizzare il pubblico in quel luogo e per la ***pubblicità***, nel richiamo dell'attenzione su una determinata ditta o su uno dei suoi prodotti.

**Esempio:** in un bar, una scritta su vetrina "BAR" è insegna, e come tale è esente sino al raggiungimento di complessivi cinque metri quadrati, un cassonetto esposto dietro la vetrina reclamizzante la marca di un caffè ivi venduto è pubblicità, e come tale è esente solo se non supera la superficie di mezzo metro quadrato.

### **Dove chiedere verifiche alle esposizioni pubblicitarie**

I.C.A. srl. C.so Francia, 221 RIVOLI - Tel/fax 011/9576501

**N.B:** Le verifiche dovranno coincidere con le periodiche visite all'agenzia locale

### **Dove presentare reclami**

- I.C.A. srl. Via Parma, 81 19125 LA SPEZIA - Tel. 0187/57521

### **13. Pagamento dell'imposta**


Il pagamento dell'imposta dovuta deve essere eseguito contestualmente alla presentazione della dichiarazione. Per la pubblicità annuale l'imposta è dovuta per anno solare di riferimento. Per gli anni successivi, senza presentare la dichiarazione, si può prorogare la esposizione della pubblicità con il semplice pagamento entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento. Per la **pubblicità temporanea** sino a tre mesi invece, non si fa riferimento all'anno solare. Per la **pubblicità annuale** l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate (con scadenza al 31 gennaio, 31 marzo, 30 giugno e 30 settembre) quando l'importo relativo sia superiore a Euro 1.549,37.



Il versamento dell'imposta o del diritto di affissione, con arrotondamento all'euro, può essere effettuato sia con conto corrente postale, sia in forma diretta presso gli sportelli della concessionaria.

Per la pubblicità annuale il pagamento deve essere effettuato mediante versamento in **conto corrente postale n. 260190 intestato a:" I.C.A. srl – Concessionario Comune BUSCA Via Parma, 81 – 19125 La Spezia"** ed ha efficacia liberatoria dalla obbligazione tributaria dal momento in cui la somma dovuta e' versata all'Ufficio postale;

Per la pubblicità temporanea il pagamento può essere effettuato direttamente presso gli uffici della concessionaria in C.so Romita, 62 – BUSCA (c/o Olivero )



#### **14. Accertamento e recupero dell'imposta evasa.**

Il Comune o la sua concessionaria, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati, procede a rettifica o accertamento d'ufficio, notificando al contribuente apposito avviso motivato.

In caso di omessa dichiarazione la pubblicità si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata.

Per le forme soggette a tariffa giornaliera, diversa da quella mensile o annuale, la presunzione decorre dal primo giorno del mese in cui è stato eseguito l'accertamento.

#### **15. Sanzioni**

- **omessa** presentazione della dichiarazione: si applica, oltre al pagamento dell'imposta o del diritto dovuti, la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento, con un minimo di 51 Euro.

- **infedele** dichiarazione: si applica, oltre al pagamento dell'imposta o del diritto dovuti, la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta .

Le sanzioni sopra indicate sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie (60 giorni), interviene adesione del contribuente con il pagamento dell'imposta o del diritto, se dovuti, e della sanzione.

Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicità, per il diritto sulle pubbliche affissioni si applicano interessi . moratori calcolati al tasso legale, maggiorato nel limite massimo di tre punti percentuali, con maturazione giorno per giorno.

- **ritardato od omesso versamento** dell'imposta, del diritto o delle singole rate: è dovuta, indipendentemente da quella precedente, una sanzione amministrativa pari al 30% .

Per la violazione delle norme regolamentari il Comune può applicare sanzioni amministrative di carattere pecuniario.

Indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni, il Comune o il Concessionario del servizio può effettuare la immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria.

#### **16. Ricorso**

L'eventuale ricorso all'avviso di accertamento deve essere presentato entro 60 giorni dalla data di notifica. Il ricorso non sospende l'esecuzione dell'atto impugnato.

Il ricorso va inoltrato alla Commissione Tributaria Provinciale di Torino.

## **17. Ravvedimento**

La sanzione è ridotta, sempre ch  la violazione non sia gi  stata contestata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attivit  amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidamente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:

- a) ad un ottavo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
- b) ad un quinto se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale   stata commessa la violazione ovvero, quando non   prevista la dichiarazione periodica, avviene entro un anno dall'omissione o dall'errore;
- c) ad un ottavo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni:

Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonch  al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale, maggiorato nel limite massimo di tre punti percentuali, con maturazione giorno per giorno.

## **18. Rimborsi**

Il contribuente pu  chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, presentando istanza in carta libera, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui   stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui   stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il concessionario provvede nel termine di novanta giorni.

### **Dove presentare la richiesta di rimborso**

- I.C.A. srl. C.so Romita, 62 BUSCA - 0171/945817

- I.C.A. srl. Via Parma, 81 19125 LA SPEZIA - Tel. 0187/57521

## **19. Altri obblighi del contribuente**

E' fatto obbligo di conservare la ricevuta del pagamento effettuato. In particolare, per la pubblicità sui veicoli, sussiste l'obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

Il pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità, non esclude, se dovuto, l'assoggettamento alla tassa sulla occupazione di spazi e aree pubbliche o alla corresponsione di eventuali canoni di concessione.



